



COMUNE DI SAN FRATELLO
(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98075 - Tel. 0941/794696 - Fax. 0941/799714 - Cod. Fisc. 84000410831

AREA AMMINISTRATIVA

N. ~~330~~ 137 DEL ~~03/05/2018~~ 03/05/2018 **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 137 DEL 03/05/2018

OGGETTO: INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE.

Premesso che l'art. 33 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede per il personale delle Amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno successivo a quello in cui si verifica la scadenza, e a decorrere dal 1° aprile, quale anticipazione di benefici contrattuali in sede di definizione;

Visto il comma 4 del prefato art. 33, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n.244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo di che trattasi al proprio personale;

Visto l'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per l'anno 2009 che introduce una disposizione di regime che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Vista la nota del MEF – Ragioneria Generale dello Stato - che testualmente recita: "L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per l'anno 2009 introduce una disposizione di regime che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tal fine si precisa che tale emolumento va riconosciuto a decorrere dal **mese di aprile del primo anno di ciascun biennio** contrattuale e che gli importi dell'IVC costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro".

Visto l'art. 2 del CCNL 11/4/2008 (biennio economico 2006/2007) che testualmente recita: " 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993";

Considerato che il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31/07/2009 per la parte economica, è scaduto in data 31/12/2009;

Ritenuto, pertanto, dover esercitare la facoltà concessa dal comma 4 del citato art. 33 del D.L. n. 185/2008 per il periodo di vacanza antecedente all'1.01.2016 e, quindi, di liquidare l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato per il periodo dall'1/04/2010 al 31/12/2015, salvo eventuali conguagli conseguenti a modifiche che potrebbero essere apportate all'ipotesi contrattuale in commento, in sede di approvazione da parte della Corte dei Conti;

Visto il prospetto della Ragioneria Generale dello Stato –Ministero delle Finanze- ove sono riportati i calcoli dell'indennità di vacanza contrattuale per il comparto regioni ed autonomie locali, ragguagliato alle diverse posizioni economiche ed ai tempi e periodi di servizio;

Vista la tabella riportante gli importi spettanti al personale dipendente di questo Comune, compreso il personale già cessato nel periodo di vacanza, per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31.12.2015;

VISTO l'ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- A. **Di procedere** al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente di questo Comune con decorrenza dal mese di aprile 2010 e fino al 31.12.2015.
- B. **Di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio RR.PP. destinati al pagamento delle retribuzioni dei singoli dipendenti.
- C. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la liquidazione delle spettanze dovute ai lavoratori.
- D. **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Maria Teresa Salerno

Salerno Maria Teresa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.5.1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: _____

Data 2-05-18

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. **RUBINO Antonio**)